

Legge regionale 24 dicembre 2002, n.46

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.A.).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola SpA) e' sostituita dalla seguente:

"b) per la costituzione di un fondo indisponibile, da utilizzare per l'assunzione di partecipazioni e di obbligazioni, anche convertibili, in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, in nome e per conto della Regione Toscana."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della LR 24/1996, e' inserito il seguente:

" 2 bis. La ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra i fondi di cui al comma 2 e' stabilita dalla Giunta regionale".